

STATUTO

PENELOPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BIAGIO DI CALLALTA TV VIA
MILANO 5/A

Numero REA: TV - 286437

Codice fiscale: 03634830263

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – E' costituita la Società Cooperativa con denominazione: "Penelope cooperativa sociale a r.l.". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 – La Cooperativa ha sede in San Biagio di Callalta (TV).

La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, depositi, agenzie, sia in Italia che all'estero. L'organo competente è autorizzato, previa delibera, ad istituire unità operative. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

Titolo II

SCOPI - OGGETTO

Art. 3 – La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi, di rilevanza costituzionale, sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini nella società, con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori etici e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e della società tutta.

La società viene costituita quale cooperativa sociale disciplinata dalla lg. 8 novembre 1991, n. 381 in materia di "disciplina delle cooperative sociali". In tal senso essa, a norma dell'art. 1 della citata legge, si dedicherà alle attività meglio innanzi specificate, rientranti in quelle di cui alla lett. A) di tale articolo. La stessa, a mente del d. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, costituisce altresì di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, della quale, ove più favorevole rispetto alla restante normativa applicabile, la stessa cooperativa sociale utilizzerà la disciplina.

La cooperativa inoltre, pur se esentata, a mente dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dai requisiti di prevalenza e considerata quindi di diritto società cooperativa a mutualità prevalente, opererà quale cooperativa di quest'ultimo tipo a norma dell'art. 2512 c.c. e gli amministratori ed i sindaci ove nominati osserveranno i disposti dell'art. 2513 c.c.

In relazione ai propri predetti scopi, la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale. Ovvero effettuare attività socio sanitarie assistenziali educative in riferimento alla persona e più specificatamente ai minori, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia e ha per oggetto le seguenti attività:

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

1. gestione di strutture educative ed assistenziali per minori, anche in situazioni di handicap o di difficoltà familiare, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento sociale, sia in forma autonoma sia in convenzione con altri enti pubblici o privati:_____

_____ baby parking per bambini da 1 a 6 anni di età;_____

_____ ludoteche per tutte le fasce di età;_____

_____ centri infanzia per bambini da 1 a 6 anni di età;_____

_____ asili nido ed infantili;_____

_____ centri aggregativi (attività di assistenza scolastica, doposcuola, attività ricreative ed aggregative) per bambini da 3 a 11 anni di età, preadolescenti ed adolescenti;_____

_____ centri estivi (attività ricreative, aggregative ed assistenziali) per bambini da 3 a 11 anni di età e preadolescenti;_____

_____ assistenza allo studio (anche a domicilio) per bambini e ragazzi in età scolare;_____

_____ servizio di baby-sitter a domicilio per l'infanzia;_____

_____ assistenza scolastica per bambini e ragazzi in età scolare;_____

_____ atelier (laboratori per l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione) per tutte le fasce di età;_____

_____ ludobus: veicolo di medie o grandi dimensioni appositamente attrezzato per attività di gioco e di animazione itinerante;_____

_____ parchi gioco interni ed esterni per bambini da 1 a 12 anni di età;_____

_____ servizi di animazione varia (feste di compleanno, feste di strada, animazione di gruppi) per tutte le fasce di età;_____

_____ attività di educazione ambientale, quali ad esempio: visite guidate, proiezioni di diapositive, proiezioni video, lezioni naturalistiche, giochi natura, campi estivi, centri natura estivi; tali azioni saranno rivolte prevalentemente a scuole, associazioni e privati, per tutte le fasce di età;_____

2. servizi di consulenza specialistica:_____

_____ consulenza psicologica per tutte le fasce di età;_____

_____ servizi di counseling ed orientamento per tutte le fasce di età;_____

_____ gruppi di auto-mutuo-aiuto per problemi psico-pedagogici per tutte le fasce di età;_____

_____ consulenza dietologica per tutte le fasce di età;_____

_____ corsi informativi e formativi relativi all'educazione permanente per tutte le fasce di età ed in particolare rivolti ai genitori;_____

_____ consulenza psico-pedagogica ai servizi rivolti ai minori ed alla famiglia;_____

_____ incontri centrati sull'educazione familiare;_____

_____ orientamento scolastico e professionale per i ragazzi da 14 anni in poi._____

3. progettare e gestire nuovi servizi alla persona._____

4. organizzazione ed assistenza ad eventi congressuali, manifestazioni, mostre, eventi ed attività di valorizzazione culturale e turistica del territorio;_____

5. attività culturale ed enogastronomica;_____

6. librerie;_____

7. servizio di trasporto di cose e persone._____

Per agevolare lo sviluppo e il perseguimento dell'oggetto sociale che precede, è dato modo alla cooperativa di aderire ad associazioni temporanee d'impresa o consorzi d'impresa su delibera del consiglio di amministrazione; di gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione Veneto e del fondo sociale

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e del terzo settore.

La cooperativa potrà predisporre segni distintivi con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente scelti tra cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini alle proprie, che dovranno impegnarsi al rispetto di apposito regolamento predisposto al riguardo dal consiglio d'amministrazione.

Art. 4 – La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi di varia natura, in particolare per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale nonché emettere azioni di partecipazione cooperativa, ove ne ricorrano i presupposti, con deliberazioni che fissino importi, durata, criteri, remunerazione e da adottarsi, previa offerta ai soci ove prevista dalla legge, ai sensi e nel rispetto della legge n. 59/1992, per quanto vigente ed applicabile, con eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie - non nei confronti del pubblico - industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società od enti, anche con assunzione di responsabilità illimitata.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge, dell'art. 2361 c.c. che si richiama espressamente, della normativa vigente, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività riservata per legge a determinate categorie o a soggetti con particolari requisiti e subordinatamente all'acquisizione previa di eventuali autorizzazioni amministrative ove richieste.

Titolo III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato.

Quanto ai requisiti di ammissione a Socio della Cooperativa e tenendo massimamente conto delle particolarità della normativa speciale inerente le Cooperative Sociali, possono essere ammessi quali Soci cooperatori della Società:

- tutti i cittadini europei ed extracomunitari domiciliati in Italia;
- tutte le Associazioni, gli Enti Pubblici e Privati, le Cooperative e Società se ammesse dalle legge e particolarmente nel caso in cui si verifichi il presupposto previsto dall'art. 11 della L. n. 381/1991, i quali, oltre ad essere dotati di eventuali requisiti richiesti da leggi speciali ove applicabili, siano in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

interesse, condividano i fini mutualistici della Società, dimostrino il possesso di attitudini, abilitazioni o caratteristiche che li rendano idonei ad una o più delle tipologie di attività svolte dalla Cooperativa in relazione alle quali si articolerà il loro rapporto cooperativo ed abbiano un interesse, diretto od indiretto alla realizzazione degli obiettivi sociali della Cooperativa a norma della L. n. 381/1991.

Se si tratti di soci che possano essere inquadrati tra soci lavoratori, essi dovranno in particolare esercitare arti, mestieri e professioni attinenti all'attività della Cooperativa, dimostrando per loro capacità, attitudine e specializzazione professionale di poter partecipare in modo sufficiente e diretto ai lavori dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo servizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere Soci i Volontari che prestino la loro opera gratuitamente. I Soci Volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci lavoratori e Soci fondatori. I Soci Volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, il tutto a norma dell'art. 2 della L. n. 381/1991.

Possono essere altresì soci cooperatori le persone fisiche aventi i requisiti tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa anche come soci non lavoratori attivi, qualora sia dimostrata l'utilità del loro apporto alle finalità oggetto della cooperativa.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi soci nella categoria speciale per un massimo di cinque anni coloro che necessitino di una particolare formazione o inserimento. Non possono superare un terzo del totale dei soci.

In nessun caso possono essere soci quanti esercitino in proprio imprese identiche a quella cooperativa o abbiano interessi o fini contrastanti con gli scopi sociali, se non in presenza di esplicita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o partecipino, anche indirettamente, ad attività contrarie o comunque nocive a quelle della Cooperativa o alla sua immagine.

Art. 6 - I suddetti requisiti dovranno essere espressamente dichiarati nell'apposita domanda che chi aspira ad essere ammesso quale Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione unitamente a:

- generalità complete di codice fiscale ed eventuale partita IVA, telefono e mail;
- partecipazioni sociali che intenda sottoscrivere;
- attività principale esercitata;
- nell'eventualità di Soci cooperatori, denominazione sociale e sede della Cooperativa di cui facciano eventualmente parte,
- risposte ad apposito questionario che sarà predisposto all'uopo dal Consiglio di Amministrazione.

Le Cooperative, gli Enti, le Società e le Associazioni che desiderano essere ammesse a Socio debbono presentare analoga domanda di ammissione dalla quale risultino:

- la ragione o denominazione sociale, la sede legale, il capitale, il numero dei Soci, il settore di attività;

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

- l'elenco delle cariche sociali vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di decorrenza del mandato, l'impegno a notificare le variazioni di cariche;

- la delibera dell'organo competente con la richiesta di ammissione.

Art. 7 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione. Il nuovo ammesso deve versare l'intero valore nominale delle partecipazioni sottoscritte secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Resta salva la facoltà per l'Assemblea che approva il bilancio di fissare una quota di sopraprezzo da richiedere a chi divenga socio.

Non adempiendo all'obbligo di pagamento secondo la comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda o entro i termini fissati dalla delibera, questa si intende come non avvenuta.

In caso di diniego o di silenzio del Consiglio in ordine alla domanda, restano fermi i diritti di cui all'art. 2528 C.C.

Art. 8 - I Soci sono obbligati:

a) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività Sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono tenuti a ricorrere alla Cooperativa qualora ne abbiano la necessità in base ai servizi offerti e la Cooperativa è tenuta ad offrire agli stessi l'opportunità di servizio, secondo il principio di apertura della cooperativa stessa ed in condizioni di tendenziale parità di trattamento tra i soci, demandandosi però all'Organo Amministrativo di instaurare ed eseguire rapporti con i soci anche in condizioni tra loro diverse valutata la diversità delle condizioni dei soci stessi, comunque nel rispetto dei regolamenti di cui al presente Statuto.

I Soci sono tenuti, avendone la disponibilità, a prestare la loro opera in Cooperativa, con rapporti di collaborazione remunerata o non o di prestazione di lavoro secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

È espressamente prevista la facoltà per la cooperativa di svolgere attività anche con i terzi, nel rispetto comunque delle caratteristiche di Cooperativa Sociale e di Cooperativa a mutualità prevalente e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, secondo quanto conseguentemente l'Organo Amministrativo valuterà per le esigenze dell'impresa cooperativa.

Saranno in particolare emanati Regolamenti attinenti lo svolgimento dei rapporti tra Società e Soci, uniformati ai principi ed ai criteri espressi in questo Statuto, predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma seconda parte dell'art. 2521 C.C.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per morte. Nel caso di perdita della qualità di Socio, le quote vengono rimborsate agli aventi diritto che ne facciano richiesta, a norma dell'art. 2535 C.C.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art. 11 - L'esclusione, oltre che nei casi di cui all'art. 2533 del C.C., è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art. 6;

b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando reiteratamente le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della partecipazione sottoscritta. In questi casi il Socio moroso deve previamente essere intimato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della stessa e sempre che il Socio si mantenga inadempiente;

d) senza consenso del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o direttamente concorrenziali con quelle della Cooperativa.

Art. 12 - In caso di morte del Socio, la sua quota sarà liquidata ai successori aventi titolo a norma di quanto precede e di legge, sciogliendosi il suo rapporto sociale.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un Socio, comunque causato, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere come sopra detto e a norma di legge.

Titolo IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14 - Il patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di Euro 258,23 (duecentocinquantesette euro e ventisei centesimi) ciascuna. Saranno conferibili a liberazione delle azioni danaro, crediti o beni in natura. Si applicano inoltre i disposti dell'art. 2524 C.C.

- dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri, o investimenti, formato da destinazioni di bilancio e da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di Euro 258,23 (duecentocinquantesette euro e ventisei centesimi) ognuna, destinate dai Soci sovventori ovvero dagli apporti dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa, dello stesso valore nominale come sopra previsto;

- dalla riserva legale;

- dal fondo di riserva indivisibile, costituito da ogni eccedenza attiva non diversamente destinata a norma di legge;

- da ogni altra entità patrimoniale spettante a qualsiasi titolo alla Cooperativa anche sotto forma di liberalità.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote di capitale sociale sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

Art. 15 - Le azioni detenute dai soci e dai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della lg. 391/1991, sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, nemmeno ad altri Soci, con effetto verso la Società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2530 C.C.. Si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contrappongono con la medesima.

Titolo V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale e sul carattere mutualistico della cooperativa, ai sensi della normativa del C.C. - art. 2545 C.C. in particolare - e delle Leggi nn. 59/1992 e 381/1991.

Art. 17 - Potrà essere deliberata la distribuzione di dividendi solo nella misura di quanto concesso dall'art. 2514 C.C. e dal successivo art. 33 del presente Statuto.

L'eventuale eccedenza attiva dell'attività sociale sarà quindi così destinata: - per una quota deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dalle norme in materia di Società Cooperative in vigore;

- a Riserva Legale per una quota non inferiore al 30% (trentaper cento); - una quota nella misura consentita dalla Legge n. 59/1992 e successive variazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;

- la restante parte è destinata integralmente ai Fondi di Riserva Indivisibile. Restano fermi i limiti di cui all'art. 2545 quinquies in quanto applicabili.

Art. 18 - Ricorrendone i presupposti, saranno riconosciuti i ristorni ex art. 2545 sexies C.C. secondo criterio di proporzionalità alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati da ciascun Socio cooperatore.

A tale fine sarà necessario che siano tenuti distinti ed opportunamente evidenziati i dati afferenti alle eventuali diverse gestioni mutualistiche ed alle diverse attività intrattenute con i Soci, ciò di cui sarà data evidenza a bilancio a norma di legge.

Ulteriori criteri e le modalità concrete di applicazione dei ristorni saranno stabiliti con un Regolamento approvato dall'Assemblea, considerando comunque il principio di tendenziale prevalenza della distribuzione attraverso i ristorni rispetto a quella attraverso i dividendi, fermi i limiti di legge.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Sono organi della Cooperativa:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Collegio dei Sindaci se previsto.

A) ASSEMBLEA

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

- 2) approva il bilancio di esercizio con la relativa documentazione di legge;—
- 3) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;—
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e può altresì impartire direttive - con gli effetti ed i limiti di legge - di gestione agli Amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.——

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni sei mesi per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività sociale, nonché entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio. La stessa potrà essere tuttavia convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura qualora, a norma di legge, la Società sia tenuta al consolidamento del bilancio ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.——

Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia il programma annuale di attività, con la correlata documentazione, debbono essere previamente a disposizione di tutti i Soci nei termini di legge.——

Art. 21 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Società e sulla revoca dello stato liquidazione, nonché su ogni materia che la legge stabilisca come di sua competenza.——

Art. 22 - La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede Sociale e comunque spedito - anche mediante telefax o mezzi telematici - a tutti i Soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, in modo che sia però conseguita prova dell'avvenuta spedizione.——

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.——

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia pure presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.——

Art. 23 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci.——

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o rappresentati.——

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nell'adunanza e

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

delibera a norma del comma precedente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno tre quinti dei Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci della Cooperativa.

In conformità al comma 2° dell'art.4 Legge n.59/92 i voti attribuiti ai Soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Art. 24 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte ad eccezione dei Soci sovventori.

In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Si applicano gli artt. 2538 e 2539 C.C..

Art. 25 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, essa sarà presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori se necessari; il segretario può essere anche una persona non socia e, ove richiesto, sarà un notaio.

Le votazioni avvengono sempre in modo palese.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Si applicheranno gli artt. 2371 e 2375 C.C.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a nove membri a scelta dell'Assemblea che procede alla loro nomina. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per al massimo 3 (tre) mandati consecutivi.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio e legati a specifiche attività svolte a favore della Cooperativa. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, a sostituirlo nelle sue mansioni per il caso di assenza od impedimento.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche non amministratore.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali scritti, da spedirsi o da recapitarsi - anche mediante telefax o mezzi telematici - non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima della riunione, in modo che sia però conseguita prova dell'avvenuta spedizione o consegna.

Le adunanze sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, dati per teste e senza possibilità di rappresentanza.

Le votazioni avvengono sempre in modo palese.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la decisione a cui aderisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a comportarsi a norma dell'art. 2391 C.C..

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e quelli che non siano dalla legge o dallo statuto demandati ad altro organo.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad altri suoi membri singolarmente ovvero ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei componenti.

Non sono delegabili le attività per legge riservate alla competenza dell'intero Consiglio e si applicano gli artt. 2544 e per quanto applicabile 2381 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare e delimitare l'attribuzione di poteri gestionali per determinati atti o categorie di atti, nei limiti di legge, a direttori, institori e procuratori.

Art. 31 - La rappresentanza Sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri vicari, al Vice Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri delegati, agli Amministratori Delegati e ad institori e procuratori.

C) ORGANI DI CONTROLLO

Art. 32 - Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea dei Soci quando è richiesto dalla legge o per volere della stessa Assemblea.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme relative dettate in materia per la Società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dagli artt. 2397 e segg. C.C., in particolare quanto a composizione, nomina ed ineleggibilità o decadenza, attribuzioni e compensi, funzionamento e cessazione.

Art. 33 - Il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ovvero da una Società di revisione contabile secondo quanto consentito dalla normativa vigente in materia di Società cooperative e di quanto, in quest'ambito, deliberato dall'Assemblea dei Soci quando è richiesto dalla legge o per

Allegato "A" Repertorio N. 6504 Raccolta N. 5435

volere della stessa Assemblea.

All'organo di controllo contabile si applicano le norme relative dettate in materia per la Società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dagli artt. 2409 bis e segg. C.C., in particolare quanto a nomina, ineleggibilità o decadenza, attribuzioni e compensi, funzionamento e cessazione.

Titolo VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 34 - Si applicano alla Cooperativa le clausole mutualistiche di cui all'art. 3 della Legge 381/1991, nonché per quanto ancora vigenti, quelle contenute nell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 ed oggi dell'art. 2514 C.C..

In particolare per Cooperativa vigono:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Sono salve differenti norme di legge che, senza compromettere il carattere di cooperativa sociale e quindi a mutualità prevalente, diversamente dispongano per determinate categorie di Soci.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 35 - In caso di scioglimento della Cooperativa come da art. 2545 duodecies, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 36 - Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso rimando alle norme delle leggi speciali applicabili e sopra richiamate nonché del Codice civile in materia di Cooperative a mutualità prevalente e quindi di Società per azioni che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio in quanto compatibili.

F.TO: SERNAGLIA ROSELLA, LUIGI MANGANIELLO NOTAIO (L.S.).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.

ADEMPIMENTI ESEGUITI

- **Modello Unico Informatico - Registrazione telematica** Treviso il 10 marzo 2022 al n. 7236 serie 1T, con Euro 200,00